

---

# Bollettino ufficiale delle leggi

Volume 148  
Bellinzona, 30 dicembre 2022

N. 46

---

## Legge tributaria (LT)

modifica del 18 ottobre 2022

IL GRAN CONSIGLIO  
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio del Consiglio di Stato n. 8183 del 24 agosto 2022,

decreta:

I

La legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT) è modificata come segue:

### **Art. 19 cpv. 8**

<sup>8</sup>Il capoverso 3 si applica agli apporti e all'aggio forniti durante la validità di un margine di variazione del capitale secondo gli articoli 653s e seguenti del Codice delle obbligazioni per quanto eccedano le riserve rimborsate nell'ambito del suddetto margine di variazione del capitale.

### **Art. 23 lett. n**

n) i proventi ricevuti in virtù della legge federale sulle prestazioni transitorie per i disoccupati anziani del 19 giugno 2020 (LPTD).

### **Art. 27 cpv. 1**

<sup>1</sup>Gli ammortamenti degli attivi, giustificati dall'uso commerciale, sono ammessi nella misura in cui sono allibrati o, in caso di tenuta di una contabilità semplificata secondo l'articolo 957 capoverso 2 del Codice delle obbligazioni, figurano in speciali tabelle di ammortamento.

### **Art. 45 cpv. 2**

<sup>2</sup>Le azioni, partecipazioni a società cooperative ed altri diritti di partecipazione non regolarmente oggetto di transazione, sono valutati tenendo conto del loro valore intrinseco.

### **Art. 59 cpv. 2**

<sup>2</sup>Gli investimenti collettivi di capitale con possesso fondiario diretto ai sensi dell'articolo 58 o 118a LICol sono assimilati alle altre persone giuridiche. Le società di investimento a capitale fisso ai sensi dell'articolo 110 LICol sono tassate come le società di capitali.

**Art. 71 cpv. 1**

<sup>1</sup>Gli ammortamenti degli attivi, giustificati dall'uso commerciale, sono ammessi nella misura in cui sono allibrati o, in caso di tenuta di una contabilità semplificata secondo l'articolo 957 capoverso 2 del Codice delle obbligazioni, figurano in speciali tabelle di ammortamento.

**Art. 101 cpv. 1<sup>bis</sup>**

<sup>1bis</sup>Se la chiusura dei conti è redatta in una moneta estera, l'utile netto imponibile va convertito in franchi. È determinante il corso medio delle divise (vendita) durante il periodo fiscale.

**Art. 102 cpv. 1<sup>bis</sup>**

<sup>1bis</sup>Se la chiusura dei conti è redatta in una moneta estera, il capitale proprio imponibile va convertito in franchi. È determinante il corso delle divise (vendita) alla fine del periodo fiscale.

**Art. 125 cpv. 2**

<sup>2</sup>L'autorità fiscale può chiedere l'iscrizione nel registro fondiario di una menzione indicante l'obbligo per il proprietario del fondo di pagare le imposte sui differimenti pregressi al momento del primo trasferimento imponibile.

**Art. 185a cpv. 2**

<sup>2</sup>*abrogato*

**Art. 199 cpv. 2 lett. a**

a) i conti annuali firmati (conto economico, bilancio e allegato) per il periodo fiscale in questione; in caso di tenuta di una contabilità semplificata secondo l'articolo 957 capoverso 2 del Codice delle obbligazioni, le distinte relative alle entrate e alle uscite, alla situazione patrimoniale e ai prelevamenti e apporti privati del periodo fiscale;

**Art. 241 cpv. 2<sup>bis</sup>**

<sup>2bis</sup>L'autorità fiscale ha la facoltà di computare in parti uguali le rate di imposta che si riferiscono all'anno del divorzio, separazione legale o di fatto di coniugi o partner registrati, nonché quelle che si riferiscono agli anni fiscali in cui vigeva il cumulo dei redditi e della sostanza versate dopo la decadenza della responsabilità solidale, salvo istruzioni contrarie congiunte e nei limiti della legge.

**Restituzione dell'imposta non dovuta****Art. 247 cpv. 4**

<sup>4</sup>Imposte non dovute, ma già riscosse, sono restituite secondo le modalità di rimborso di cui all'art. 241 cpv. 4<sup>bis</sup>.

**Restituzione in caso di divorzio, separazione legale o di fatto**

**Art. 247a** In caso di divorzio, separazione legale o di fatto di coniugi o partner registrati, l'autorità fiscale ha la facoltà di restituire in parti uguali ad ogni coniuge o partner registrato, salvo istruzioni contrarie congiunte e nei limiti della legge, le eccedenze di imposta (art. 241) e le imposte non dovute (art. 247), inclusi gli interessi remunerativi fissati dal Consiglio di Stato, che si riferiscono agli anni fiscali in cui vigeva il cumulo dei redditi e della sostanza.

**Art. 252 cpv. 4 e 5**

<sup>4</sup>*abrogato*

<sup>5</sup>*abrogato*

**Art. 253a cpv. 4**

<sup>4</sup>Il pagamento integrale del deposito o la prestazione di una garanzia sono liberatori per il terzo proprietario del pegno, ma non per il debitore d'imposta, per tutte le ipoteche legali non iscritte a registro fondiario, comprese quelle che non richiedono l'iscrizione nel registro fondiario.

**Art. 254 cpv. 2 e cpv. 2<sup>bis</sup>**

<sup>2</sup>*abrogato*

<sup>2bis</sup>Il notaio rogante informa le parti sull'obbligo dell'alienante di versargli il deposito o di consegnare allo Stato una garanzia bancaria irrevocabile di cui all'articolo 253a capoverso 1, a garanzia delle ipoteche legali, nonché sugli effetti in caso d'inosservanza.

**Art. 277 cpv. 4**

<sup>4</sup>Per le imposte annue intere degli articoli 36 e 38 sono determinanti il domicilio o la dimora fiscali al momento del conseguimento del provento. L'imposta annua intera dell'articolo 308a capoverso 2 è dovuta nel Comune di situazione degli immobili. L'imposta annua intera dell'art. 37c è dovuta nel Comune di domicilio o dimora fiscali alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento.

**II**

<sup>1</sup>La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup>Essa entra in vigore il 1° gennaio 2023 fatta eccezione per l'articolo 23 lettera n) che entra in vigore con effetto retroattivo al 1° luglio 2021 e per l'articolo 59 capoverso 2 che entra in vigore contestualmente all'entrata in vigore della modifica del 17 dicembre 2021 della legge federale sugli investimenti collettivi di capitale del 23 giugno 2006 (LICol).

Bellinzona, 18 ottobre 2022

Per il Gran Consiglio

La Presidente: **Luigina La Mantia**

Il Segretario generale: **Tiziano Veronelli**

I SERVIZI DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del 24 agosto 1994, ordinano la pubblicazione della presente modifica di legge nel Bollettino ufficiale delle leggi (ris. 27 dicembre 2022 n. 221).

Per i Servizi del Gran Consiglio

Il Segretario generale: Tiziano Veronelli